

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 54

RISOLUZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

(Estensore RITA GHEDINI)

approvata nella seduta del 26 febbraio 2014

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RELATIVO AD UNA RETE EUROPEA DI
SERVIZI PER L'IMPIEGO, ALL'ACCESSO DEI LAVORATORI AI
SERVIZI DI MOBILITÀ E AD UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE
DEI MERCATI DEL LAVORO (COM (2014) 6 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 3 marzo 2014

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente.....	»	5

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro,

premesso che la proposta di regolamento nasce dalla necessità di un ripensamento della rete *European employment services* (EURES), partendo dalla presa d'atto delle carenze che la rete stessa ha dimostrato dalla sua istituzione ad oggi: mancanza di interoperabilità, accessibilità, completezza e sistematicità;

considerato che esso si prefigge di trasformare la rete EURES al fine di compiere ulteriori progressi verso la realizzazione di un mercato europeo del lavoro integrato, promuovendo nell'Unione europea una mobilità lavorativa equa, ossia che abbia luogo «su base volontaria, che rispetti il diritto e le norme in materia di lavoro nonché i diritti dei lavoratori all'interno dell'Unione»;

considerato che la proposta di regolamento rappresenta una concreta opportunità di integrazione dei mercati del lavoro in Europa, al fine di sviluppare un adeguato servizio di sostegno alle imprese e ai lavoratori per la ricerca e l'assunzione di personale e al contempo aumentare la mobilità geografica e professionale, favorendo l'inclusione sociale, nonché la piena occupazione, che è uno degli obiettivi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE);

preso atto che la stessa è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

valutato che la base giuridica è correttamente individuata all'articolo 46 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in cui la proposta è stata ritenuta complessivamente conforme all'interesse nazionale;

valutata altresì la posizione espressa nella relazione programmatica 2014 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in cui il Governo ha preannunciato un'attenzione specifica al tema della mobilità transnazionale, per sensibilizzare l'attenzione sulle opportunità che essa offre, ed ha al contempo segnalato difficoltà di partecipazione, prodotte in Italia dall'insufficienza delle competenze linguistiche e dall'inadeguatezza delle borse di mobilità. Al fine di superare queste ultime, nella predetta relazione si afferma l'auspicabilità di misure che appaiono compatibili con la proposta di regolamento di cui al COM(2014) 6, ovvero: un utilizzo

reale degli strumenti nazionali ed europei di validazione e certificazione delle competenze; il miglioramento della preparazione, dell'attuazione e delle attività di *follow-up* delle azioni di mobilità, nonché una maggiore diffusione ed utilizzo di tali azioni;

formula una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni:

affinché le misure contenute nella proposta dispieghino in pieno il loro effetto, è necessario,

a livello nazionale:

1) risolvere il *deficit* di efficacia ed efficienza della rete dei servizi pubblici per l'impiego (SPI), garantendo servizi uniformemente diffusi e prestazioni omogenee su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la definizione di livelli essenziali delle prestazioni o di funzioni minime dei servizi per l'impiego;

2) integrare nella rete degli SPI l'attività dei soggetti professionali autorizzati o accreditati, anche espressi dalle parti sociali o organismi bilaterali, garantendo l'adozione di *standard* omogenei dei regolamenti di accreditamento in tutte le regioni, al fine di rendere effettiva la nuova configurazione delle *partnership* prevista dalla proposta di regolamento;

3) garantire che l'adeguamento dei sistemi informativi ed informatici per l'adesione alla nuova rete EURES avvenga senza duplicazioni o sovrapposizioni di sistemi, strutture e banche dati;

4) prevedere *standard* e obiettivi di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi rispetto alle finalità indicate dalla proposta;

a livello dell'Unione:

1) assumere la previsione espressa all'articolo 2, lettera c), della proposta, che considera il tirocinio «alla stregua di un'attività lavorativa», come strettamente finalizzata all'accesso ai servizi della rete EURES;

2) valutare l'opportunità di considerare quale «offerta di lavoro» anche l'offerta di lavoro in somministrazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

3) chiarire in riferimento all'articolo 16, relativo alla «messa in contatto automatizzata attraverso la piattaforma informatica comune», a chi compete l'onere di traduzione in tutte le lingue delle informazioni relative alle offerte di lavoro e ai *curricula vitae*;

4) chiarire la composizione e l'eventuale interazione tra i livelli di coordinamento della rete EURES previsti agli articoli 11 e 34 della proposta, evitando, anche in quest'ambito, sovrapposizioni e duplicazioni;

5) prevedere, in rapporto con gli Stati membri, strumenti di supporto alla promozione della conoscenza relativa ai servizi della rete EURES;

6) garantire il miglioramento dei servizi di assistenza e accompagnamento alla mobilità delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo anche l'effettività dell'accesso per le categorie svantaggiate ai sensi del regolamento n. 800/2008 (CE) della Commissione del 6 agosto 2008.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: PICCINELLI)

La Commissione,
esaminato l'atto,

considerato che esso si prefigge di trasformare la rete EURES (*European Employment Services*) al fine di compiere ulteriori progressi verso la realizzazione di un mercato europeo del lavoro integrato, promuovendo nell'Unione una mobilità lavorativa equa, ossia che abbia luogo «su base volontaria, che rispetti il diritto e le norme in materia di lavoro nonché i diritti dei lavoratori all'interno dell'Unione»;

considerato che la proposta nasce dall'esigenza di migliorare l'accesso dei lavoratori ai servizi di sostegno alla mobilità lavorativa nell'ambito dell'Unione europea, favorendo l'accesso alle opportunità di occupazione nell'ambito del territorio dell'Unione;

ricordato che il perseguimento della piena occupazione è uno degli obiettivi dell'UE, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), il quale prevede che «l'Unione [...] si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato [...] su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva [...], che mira alla piena occupazione», e come previsto dall'articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale «nella definizione e nell'attuazione delle [...] politiche e azioni» dell'Unione è necessario tenere conto delle «esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione»;

rilevato che la più recente riforma della rete EURES ha avuto luogo con decisione di esecuzione della Commissione 2012/733/UE, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES. Tale decisione è entrata in vigore il 1° gennaio 2014, ma, nel documento in titolo, la Commissione europea ne mette in luce alcune carenze, nella misura in cui non vengono promossi altri modelli di mobilità equa come soluzione agli squilibri del mercato del lavoro europeo. Si lamentano tra l'altro: l'incompleta disponibilità di offerte di lavoro e *curricula* individuali; la limitata capacità di mettere in contatto offerta e domanda di lavoro in virtù della limitata interoperabilità semantica dei dati provenienti dai sistemi nazionali; la disponibilità

limitata di servizi di sostegno; lo scambio inefficiente di informazioni tra gli Stati membri relative alle eccedenze ed alle carenze di manodopera;

considerato che, con la proposta di regolamento, si intende ovviare a questi limiti, perseguendo gli obiettivi ivi elencati all'articolo 5, ovvero: facilitare l'esercizio dei diritti derivanti dalla libertà di circolazione dei lavoratori; applicare la strategia coordinata per l'occupazione di cui all'articolo 145 del TFUE; migliorare il funzionamento e l'integrazione dei mercati di lavoro nell'Unione europea; accrescere la mobilità geografica e professionale volontaria su base equa; assicurare l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone escluse dal mercato del lavoro;

considerato che sulla base di recenti sondaggi riportati nel documento in titolo, «2,9 milioni circa di cittadini dell'UE vorrebbero migrare nei prossimi 12 mesi»;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in cui la proposta è stata ritenuta complessivamente conforme all'interesse nazionale;

valutata altresì la posizione espressa nella relazione programmatica 2014 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in cui il Governo ha preannunciato un'attenzione specifica al tema della mobilità transnazionale, per sensibilizzare l'attenzione sulle opportunità che essa offre, ed ha al contempo segnalato difficoltà di partecipazione, prodotte in Italia dall'insufficienza delle competenze linguistiche e dall'inadeguatezza delle borse di mobilità. Al fine di superare queste ultime, nella predetta relazione si afferma l'auspicabilità di misure che appaiono compatibili con la proposta di regolamento di cui al COM(2014) 6, ovvero: un utilizzo reale degli strumenti nazionali ed europei di validazione e certificazione delle competenze; il miglioramento della preparazione, dell'attuazione e delle attività di *follow-up* delle azioni di mobilità, nonché una maggiore diffusione ed utilizzo di tali azioni,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 46 del TFUE, in base al quale, mediante direttive o regolamenti, possono essere adottate le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, definita all'articolo 45, in particolare: a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro; [...] d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie;

il principio di sussidiarietà appare rispettato sia in riferimento alla necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, sia in riferimento al valore aggiunto per l'Unione. Quanto al primo aspetto, la rete EURES è un organismo transnazionale, la regolamentazione del quale è preclusa ai singoli Stati membri. Questi ultimi, del resto, non sarebbero in grado, *uti singuli*, di porre in essere, o altrimenti assicurare che abbia luogo, l'in-

intermediazione lavorativa al livello transnazionale. Il valore aggiunto per l'Unione deriva dall'impulso che si auspica di fornire alla libera circolazione dei lavoratori, una delle libertà fondamentali dei cittadini dell'UE, nonché uno dei pilastri del mercato interno. L'ottimizzazione della rete EURES dovrebbe altresì permettere di sviluppare un mercato del lavoro più integrato, che consenta ai lavoratori «di trasferirsi da regioni con un'elevata disoccupazione a zone caratterizzate da carenza di manodopera». Ne deriverebbe, negli auspici della Commissione europea, un mercato caratterizzato da un elevato livello di occupazione, situazione che non può non essere condivisa;

per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire;

nel merito, appare opportuna una attenta valutazione sulla considerazione dell'attività di tirocinio «alla stregua di un'attività lavorativa», espressa all'articolo 2, lettera c), della proposta;

nell'ottica dell'obiettivo sotteso alla proposta di regolamento, di ottimizzazione della rete EURES, si valuti l'opportunità di prevedere specifiche norme finalizzate ad un coordinamento anche con i soggetti privati che già operano nell'ambito dell'intermediazione del lavoro;

inoltre, in riferimento all'articolo 16, relativo alla «messa in contatto automatizzata attraverso la piattaforma informatica comune», non risulta chiaro chi debba procedere alla traduzione in tutte le lingue delle informazioni relative alle offerte di lavoro e ai *curriculum vitae*, come al contrario sembra presumere la relazione al testo (paragrafo 5.3 a pagina 10);

si ritiene, infine, opportuno che, all'azione diretta alla progressiva realizzazione di un libero mercato europeo del lavoro, si affianchi parallelamente – nel rispetto delle competenze e delle procedure previste dai Trattati – una progressiva armonizzazione delle condizioni di lavoro, anche con riferimento agli aspetti fiscali e previdenziali.

